



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE COPIA

Delibera n. 106

del 04/11/2015

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 – LEGGE DI STABILITA' 2015). APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattro** del mese di **novembre** alle ore **16.30**, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	X	
Buzzanca Rosaria	Assessore	X	
Furnari Ninuccia	“		X
Buzzanca Francesco	“		X
Sidoti Salvatore	“	X	

Assente: Assessori Buzzanca Francesco e Furnari Ninuccia.

Presiede Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.E.E.L.L. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
- 2) Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: il Sindaco

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015 -). Approvazione.

FORMULAZIONE

PREMESSO che la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

DATO ATTO che in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

ATTESO che entro il 30.6.2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

RILEVATO che questo Comune ha adempiuto alla ricognizione delle società partecipate ex art. 3 commi 27/33 L. 24.12.2007 n. 244 nel primo momento temporale imposto dalla norma, con l'accertamento del possesso di quelle partecipazioni dirette rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali, e quindi non alienabili;

RICHIAMATO l'art. 1 commi da 611 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 -legge di stabilità 2015- che prescrive l'approvazione, entro il 31 marzo 2015 del piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione.

PRECISATO che quest'obbligo rappresenta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate con disposizioni che traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica e pubblicato ad agosto 2014. Dopo il c.d. "Piano Cottarelli", con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha perciò imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241;

ATTESO che l'avvio del "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015 è teso ad assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";

CONSIDERATO che il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" come di seguito:

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

RILEVATO che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

ACCERTATO che al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

CONSIDERATO che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

RITENUTO che il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;

VISTO l'allegato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate";



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

RILEVATO che la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al Sindaco per la definizione e approvazione del Piano di razionalizzazione;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione in oggetto vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

1. Di approvare, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (*Legge finanziaria 2015*), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

4. Di disporre la trasmissione del presente piano alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente.

Proponente: Il Sindaco
(Dott. Ing. Anna Scuderi)



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

(Approvato con Delibera di G.M. n. del)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione come segue:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

-(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

-(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

-(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

-(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Montagnareale partecipa al capitale delle seguenti società:

- a) Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi quota pari a 1/13;
- b) ATO ME 2 s.pa. in liquidazione con una quota pari 0,77 %;
- c) G.A.L. NEBRODI PLUS – con una quota dello 2,28%;
- d) SRR MESSINA PROVINCIA con una quota dello 0,99%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

L'adesione agli organismi di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi

Il Consorzio è Ente Pubblico con lo scopo di gestire servizi in forma associata;

Sede legale: Via XX Settembre, 110, 98066 PATTI (ME)

Codice Fiscale: 94001430837;

Data costituzione: Decreto Assessoriale N°301/IX del 20/03/1984;

Quota di partecipazione 1/13;

Misure di razionalizzazione: Nessuna trattandosi di Ente Pubblico costituito per legge;

2. ATO ME 2 spa in liquidazione.

Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. 1 Messina. Società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: via Statale S. Antonino, 461, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Partita IVA: 02683040832

Data atto di costituzione: anno 2002

Quota di partecipazione: 0,77%;

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

3. GAL NEBRODI PLUS

IL GAL NEBRODI PLUS è una società mista a partecipazione pubblica e privata senza scopo di lucro che rappresenta un gruppo di azione locale al fine di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale e realizza tutti gli interventi previsti



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

programma di azione locale (P.A.L.), nell'ambito del programma regionale LEADER II della Regione Siciliana.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Piazza Duomo C/o Ente Parco, 98076 San Agata di Militello (ME)

Codice fiscale – P.IVA : 02740780834

Data atto di costituzione: anno 2011

Quota di partecipazione: 2, 28%

Misure di razionalizzazione: Nessuna, poiché la predetta Società che opera nell'area dei comuni del GAL promuove iniziative a favore di enti pubblici e soggetti privati del territorio dei Nebrodi.

4. S.R.R. MESSINA PROVINCIA – SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.

La società consortile denominata “Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Provincia, Società consortile per azioni” in sigla “S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.” esercita le funzioni previste negli artt. n. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: corso Cavour N. 87, 98121 Messina

Indirizzo PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it

Codice fiscale – P.IVA : 03279530830

Data atto di costituzione: anno 2013

Quota di partecipazione: 0,99%

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società costituita per legge.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015 -). Approvazione.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ ~~NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~
li, 03-11-15

Il Responsabile del Servizio
(Antonello Cappadona)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE/ ~~NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~
li, 3/11/15

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € _____ viene imputato nel seguente modo: _____

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal **05 NOV. 2015** al _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal **05 NOV. 2015** al _____;

Montagnareale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il **04 NOV. 2015**

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li **04 NOV. 2015**



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia